



*Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche*  
*Autorità Nazionale Anticorruzione*

**REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA DELLA CIVIT – AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14.3.2013, N. 33**

**Art. 1**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per Autorità, la Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - b) per sito istituzionale, il sito web dell'Autorità all'indirizzo [www.civit.it](http://www.civit.it);
  - c) per decreto, il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

**Art. 2**  
**(Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che l'Autorità è tenuta ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 11 c. 3 del decreto.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

**Art. 3**  
**(Obblighi di pubblicità e trasparenza)**

1. L'Autorità pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

**Art. 4**  
**(Programma triennale per la trasparenza e l'integrità)**

1. L'Autorità, previa consultazione pubblica, predispone e aggiorna annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Art. 5  
(Limiti alla trasparenza)

1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 6  
(Accesso civico)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto, gli interessati presentano apposita istanza, secondo modalità indicate sul sito istituzionale, al Responsabile della trasparenza dell'Autorità che si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
2. L'Autorità, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del decreto ed in coerenza con l'art. 3 del presente regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, l'Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
3. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario generale titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto e in coerenza con l'art. 3 del presente regolamento, provvede ai sensi del comma 2 entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 7  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità. Dell'approvazione del presente regolamento e delle sue successive modifiche sarà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 2 ottobre 2013

*Romilda Rizzo*  


al